

Puglia - Delib.G.R. 13-4-2010 n. 1009

Delib.G.R. 13 aprile 2010, n. 1009 (1).

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Regolamento per la certificazione energetica degli edifici. Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 10. Armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e ulteriori provvedimenti. Linee Guida di prima applicazione del Regolamento. Approvazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 maggio 2010, n. 81.

Assente il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, riferisce quanto segue l’Ass. Intronata:

1. Sul BURP 27 del 10.02.2010 è stato pubblicato il Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 10, “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”, che all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e che possiedono un’adeguata competenza professionale comprovata da esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:

- progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazione e diagnosi energetica.

In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;

2. L’art. 11 del Regolamento stabilisce che i corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia. Il corso di formazione deve avere durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l’85% e far riferimento a tematiche specifiche elencate nell’articolo stesso;

3. L’art. 12 del Regolamento stabilisce che il corso deve concludersi con una verifica finale, il cui superamento è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale;

4. Con riguardo alla Certificazione di Sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale con la Delib.G.R. n. 1471/2009 e con la Delib.G.R. n. 2272/2009 sono stati approvati il Sistema di

Valutazione, le Procedure, il Sistema di Accredimento dei soggetti abilitati al rilascio, nonché il rapporto con la Certificazione Energetica;

5. Al paragrafo 6.1 della Delib.G.R. n. 2272/2009 si stabilisce che i tecnici qualificati, al fine di poter essere abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, devono dimostrare di aver partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia in materie di riferimento per la valutazione dei requisiti di cui alle Aree di Valutazione della Tabella A e con superamento dell'esame finale abilitante;

6. Le procedure per la certificazione di sostenibilità approvate con Delib.G.R. n. 2272/2009 al paragrafo 2.1 stabiliscono che la procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 13/2008, ricomprende la procedura per il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al D.M. 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo economico "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". Coerentemente con tale previsione, l'iter procedurale descritto nel successivo punto 3. si conclude con il rilascio di due Certificati:

a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;

b) l'Attestato di Certificazione Energetica;

7. Con Delib.G.R. 25 marzo 2010, n. 924 sono stati integrati il punto 6.3 delle procedure per il rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale e le norme che regolano l'accredimento dei soggetti abilitati;

8. Al fine di completare l'armonizzazione delle due discipline (quella della Certificazione di Sostenibilità e quella della Certificazione di Attestazione Energetica) appare opportuno introdurre, in fase di prima applicazione, alcune disposizioni interpretative e di coordinamento della disciplina di cui al Regolamento recanti specifici indirizzi agli Uffici interessati;

9. In mancanza di una disciplina nazionale che fissi le modalità di mutuo riconoscimento delle procedure di accreditamento tra le Regioni, è altresì utile che la Regione Puglia si faccia promotrice in sede di Conferenza delle Regioni di detto processo di semplificazione.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/1997, articolo 4, lettere a) e k).

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

La Giunta

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

- di approvare le “Linee Guida per la prima applicazione del Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” allegate al presente atto sotto la lettera A;
- di dare mandato al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo di promuovere le opportune azioni di carattere tecnico in sede di coordinamento interregionale per definire le modalità di mutuo riconoscimento in materia di accreditamento alla certificazione energetica;
- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul BURP.

Allegato A

Linee Guida per la prima applicazione del Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

§ 1. I soggetti accreditati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale (di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 recante “Norme per l’abitare sostenibile” e successive disposizioni attuative) sono iscritti nell’Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica a semplice richiesta, previo il pagamento dell’importo di cui all’articolo 10 del Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 10 (d’ora in poi anche Regolamento).

§ 2. I Soggetti di cui al paragrafo precedente, in caso di cancellazione dall’Elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale, sono automaticamente cancellati dall’Elenco dei Certificatori di Attestazione Energetica, salvo che non dimostrino di avere comunque diritto al mantenimento dell’accreditamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento.

§ 3. In fase di prima applicazione del Regolamento, le Commissioni di verifica finale relativamente ai corsi tenuti dalle Università, da Enti Pubblici di Ricerca e dagli Ordini, Collegi professionali e relative Federazioni regionali possono essere interamente composte da componenti nominati dagli Enti organizzatori.

§ 4. Nel caso in cui il richiedente l’accreditamento abbia partecipato ad un corso di formazione professionale per certificatori energetici avviato nel periodo compreso tra la pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia e l’entrata in vigore del Regolamento, si reputa integrato il requisito di cui all’articolo 8, comma 2, del Regolamento, a condizione che:

- La durata del corso frequentato sia stata di almeno 80 ore;
- I contenuti del corso siano sostanzialmente coerenti con le previsioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;
- Il corso sia stato tenuto da Università, Enti pubblici di ricerca, Ordini, Collegi o relative Federazioni, ovvero da Enti di formazione professionale regolarmente accreditati per i rispettivi ordinamenti;
- Al termine del corso i partecipanti abbiano superato una verifica finale con attestazione.

§ 5. La partecipazione a corsi per certificatori energetici avviati prima della pubblicazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ovvero successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ma non specificamente autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 e successive modifiche attuative, non costituisce requisito per l'accreditamento di cui all'articolo 8 del Regolamento.

§ 6. Fino a tutto il 30 settembre 2010, con riferimento agli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq ubicati nel territorio della regione Puglia, è consentita la possibilità di fare ricorso alla autocertificazione di cui al paragrafo 9 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con D.M. 26 giugno 2009 (in GU n. 158 del 10.7.2009), alle condizioni e prescrizioni ivi previste.